Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 1° aprile 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 1948, n. 196.

Aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma *primo*, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 25 novembre 1947:

Art. 1.

Al « Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Marina », approvato col regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I paragrafi 2 e 3 dell'art. 14 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'assegno miglioramento vitto ordinario spetta a tutti i militari imbarcati e al personale borghese delle mense di bordo.

E' sempre ed esclusivamente dovuto alle mense, per le sole giornate di effettiva presenza del personale a bordo, senza eccezione di sorta.

Pertanto non è dovuto a chi per qualsiasi motivo percepisce la razione in contanti alla mano ».

« 3. L'assegno di miglioramento vitto spettante alle mense di bordo deve essere erogato esclusivamente per provvedere all'acquisto di generi alimentari, aromi, condimenti e bevande per integramento della razione alimentare giornaliera ».

Art. 3.

Il paragrafo 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegno per miglioramento vitto speciale è dovuto, per ciascun partecipante alla mensa equipaggio, nelle ricorrenze solenni e nei giorni di gala stabiliti dal Regolamento di disciplina, in misura pari al 50 % dell'assegno normale di miglioramento vitto previsto per i militari imbarcati ».

Art. 4.

All'art. 18 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3) Gli assegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo spettano anche agli ufficiali e sottufficiali dell'esercito e dell'aeronautica imbarcati su unità della Marina militare con incarichi previsti dalle tabelle di equipaggiamento ».

Art. 5.

I paragrafi 1 e 3 dell'art. 23 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Allo scopo di provvedere alla corresponsione di compensi per incarichi speciali disimpegnati da sottocapi e comuni, è stabilito sulle navi di qualsiasi tipo, un assegno collettivo da calcolarsi in ragione di L. 1,80 giornaliere, per ogni individuo dell'equipaggio previsto dalla tabella con cui la nave è equipaggiata (numero complessivo dei sottufficiali, sottocapi e comuni). La misura di L. 1,80 è la stessa in tutte le posizioni amministrative delle navi ».

« 3. La distribuzione dell'assegno è effettuata in base a proposta del comandante in 2ª o ufficiale in 2ª, approvata dal comandante di bordo.

La quota individuale non deve in ogni caso superare le L. 300 mensili nelle posizioni di armamento e di riserva e L. 200 in quella di disponibilità.

Quando gli assegni sono aumentati in base all'art. 5, tale limite è elevato in proporzione degli aumenti stessi ».

Art. 6.

Il testo dell'art. 24 è così modificato:

« 1. Sulle navi adibite al trasporto di derrate o materiali (esclusi il carbone e la nafta), spetta al personale del C.E.M.M. che ha direttamente preso parte all'imbarco, allo stivamento o allo sbarco del materiale, una retribuzione collettiva di L. 18 per tonnellata o frazione di tonnellata imbarcata, stivata o sbarcata.

La ripartizione dell'assegno deve essere fatta in base ad elenco nominativo degli aventi diritto approvato dal comandante in 2ª od ufficiale in 2ª, tenendo presente l'effettivo lavoro compiuto ».

« 2. E' pure dovuta la retribuzione collettiva da distribuire tra i militari che prendono parte ai lavori, nel modo indicato al n. 1, e nella misura seguente per le operazioni di imbarco, sbarco e stivaggio di carbone eseguite dal personale militare:

a) nel caso di solo imbarco o solo sbarco L. 22,50 per ogni tonnellata imbarcata oppure sbarcata;

b) nel caso di solo stivaggio nei carbonili di movimenti fra i vari carbonili della nave L. 14,40 per ogni tonnellata;

c) nel caso di imbarco e stivaggio nei carbonili, di estrazione del carbone dai carbonili e sbarco L. 30 per ogni tonnellata di carbone imbarcato e stivato, oppure estratto e sbarcato;

d) nel caso di trasporto dai depositi a terra sulle barche, imbarco sulla nave e stivaggio, o di estrazione dai carbonili di bordo, sbarco e trasporto ai depositi a terra spettano in complesso per le tre operazioni L. 45 per tonnellata.

Il pagamento del compenso predetto è effettuato con le stesse norme stabilite dal n. 1 per l'imbarco, stivamento e sbarco dei materiali, avvertendo che nei documenti di spesa bisogna sempre specificare la specie del lavoro compiuto ».

« 3. Al personale del C.E.M.M. che su di una nave requisita o noleggiata, o comunque impiegata a scopi militari adibita al trasporto di carbone e di qualsiasi materiale, concorre alle operazioni di imbarco, stivamento e scarico eseguito dal personale della stessa

nave o di una impresa, spettano i seguenti soprassoldi giornalieri, da conteggiarsi nel foglio assegni:

Sottufficiali	Lit.	22,50
Sottocapi e comuni.	»	18

Il diritto a percepire tale soprassoldo esclude quello dei compensi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo, nonchè quello previsto dalla tabella *G*, n. 3 ».

Art. 7.

Il paragrafo 1 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale infermiere o di altre categorie che provvede alle pratiche sanitarie per la profilassi antivenerea è concesso un assegno collettivo, nella misura mensile sotto specificata:

navi con equipaggio superiore a 140 militari, L. 180;

navi con equipaggio da 50 a 140 militari, L. 90 ».

Art. 8.

Il paragrafo 1 dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Ai ranci della mensa equipaggio che si distinguono per assetto, ordine e pulizia sono concesse a titolo di premio gli assegni mensili qui sotto specificati, da ripartire fra i componenti del rancio stesso:

navi con 60 ranci ed oltre: un premio di L. 180, un premio di L. 150, un premio di L. 120;

navi con ranci da 59 a 40: un premio di L. 150, un premio di L. 120;

navi con ranci da 39 a 10: un premio di L. 150;

navi con ranci da 9 a 2: un premio di L. 120;

navi con un rancio: un premio di L. 75 ».

Art. 9.

I paragrafi 1 e 2 dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sulle navi ove si svolgono, per disposizioni del Ministero o delle autorità da esso delegate, scuole professionali o corsi speciali per l'istruzione dei militari del C.E.M.M., è stabilito per ciascun allievo di qualsiasi corso un assegno giornaliero di L. 1,20 col quale provvedere all'acquisto di tutto il materiale scolastico occorrente (cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite e simili) ».

« 2. Quando l'istruzione degli analfabeti non ha luogo collettivamente, all'inizio della preparazione di ogni singolo allievo il comando è autorizzato a provvedere all'acquisto della cancelleria occorrente per tutta la durata del periodo d'istruzione nel limite di L. 75 per ogni allievo ».

Art. 10.

I paragrafi 1 e 2 dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:

« 1 Le commissioni e deputazioni del Senato e della Camera dei deputati, i Ministri Segretari di Stato ed i Sottosegretari di Stato di passaggio su navi dello Stato partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado e questa mensa riceve dalla cassa di bordo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per essi. E' in facoltà del Ministero di ordinare che sia fatto uguale trattamento anche per gli altri grandi dignitari dello Stato, qualora ciò sia giudicato opportuno ».

« 2. I Senatori, i Deputati e i Ministri di Stato di passaggio partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado, cui si corrisponde la quota individuale di trattamento tavola e razione viveri stabilita per la mensa stessa ».

Art. 11.

Il paragrafo 2 dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

« 2) Alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, sommergibili e cacciasommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai funzionanti da cuoco e da domestico nella misura di un cuoco e di un domestico per i cacciatorpediniere e di un cuoco per le altre unità minori, senza speciale aumento delle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministro, però, può autorizzare per i cacciatorpediniere e le torpediniere l'imbarco di un cuoco borghese ».

Art. 12.

I paragrafi 1 e 3 dell'art. 45 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I cuochi e i domestici borghesi assegnati alle mense di bordo in conformità del precedente articolo, sono salariati della Marina Militare. Ad essi, oltre la razione viveri e l'assegno miglioramento vitto, spettano la mercede per le giornate di effettiva presenza a bordo e gli altri assegni accessori nella misura fissata dal Ministero per i propri salariati secondo le disposizioni che ne regolano il trattamento economico ».

« 3. Le mense degli ufficiali ammiragli, dei comandanti di nave e degli ufficiali, retribuiscono gli attendenti militari di mensa e di cucina con un soprassoldo giornaliero di L. 6,00 a carico degli assegni di vitto dovuti alle mense stesse. Gli attendenti di mensa e di cucina dei sottufficiali ricevono un compenso giornaliero di L. 4 a carico dell'assegno per compensi facoltativi di cui all'art. 23 ».

Art. 13.

Il decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 61 è abrogato.

Le tabelle *A, B, C, D, F, G, H, I, L, M* annesse al predetto decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 61 e la tabella *E* allegata al regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle, viste e sottoscritte dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la difesa, allegate al presente decreto.

Art. 14.

Tutti gli assegni di cui al presente decreto non sono soggetti alle riduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 15.

Il presente decreto ha effetto dal 16 aprile 1947 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1948

Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 54. — FRASCA

TABELLA A_2

Assegni giornalieri spettanti agli ufficiali ed aspiranti dei vari corpi ed agli allievi della Accademia navale.

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più d'una delle quote previste dalla tabella). E' fatta eccezione per il solo assegno del n. 19 che è cumulabile con qualsiasi altro.

Gli assegni di cui ai nn. 5 e 7 sono aumentati di L. 20 per la posizione di armamento e di L. 15 per quella di riserva, quando non è costituita la mensa comandante e questi partecipa alla mensa ufficiali.

I dieci anni di servizio effettivo si computano dalla data di nomina ad ufficiale.

Il periodo d'imbarco è quello effettivamente compiuto su navi in armamento e riserva.

Per gli ufficiali del G. N. (D. M.) provenienti dalla ex Scuola macchinisti di Venezia e per gli ufficiali del C.E.M.M. non è richiesta la condizione di 10 anni di servizio da ufficiale; quando non abbiano i periodi d'imbarco da ufficiale richiesti dalla presente tabella, essi percepiscono, cumulandoli con quelli delle colonne 5 e 10, gli assegni di cui alle colonne 13 o 14 o 15 della tabella *B*, previsti per il grado di capo di 1ª classe in relazione all'anzianità d'imbarco compiuto da sottufficiale.

GRADI CARICHE O FUNZIONI	Destinazioni su navi in armamento					Destinazioni su navi in riserva					Altre destinazioni di servizio			
	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e				con meno 10 anni serv. eff. da uff. o meno 4 anni d'imb.	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e				con meno 10 anni servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e			
	15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale		5 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale		15 anni d'imbarco da ufficiale	10 anni d'imbarco da ufficiale	7 anni d'imbarco da ufficiale	4 anni d'imbarco da ufficiale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Ammiraglio di armata	1002	978	966	954	900	552	528	516	504	450	102	78	66	54
2. Ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti	732	708	696	684	630	417	393	381	369	315	102	78	66	54
3. Ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti	594	570	564	546	492	348	324	312	300	246	102	78	66	54
4. Contrammiraglio e gradi corrisp.	438	414	402	390	336	270	246	234	222	168	102	78	66	54
5. Capitano di vascello in comando o capo di stato maggiore di forza navale	348	348	336	324	270	213	213	201	189	135	—	—	—	—
6. Capitano di vascello e gradi corrispondenti altri incarichi	282	282	270	258	204	180	180	168	156	102	78	78	66	54
7. Capitano di fregata in comando oppure capo di stato maggiore di forza navale o sottocapo di stato maggiore della squadra quando abbia già esercitato il prescritto periodo di comando nel grado	282	282	270	258	204	180	180	168	156	102				
8. Capitano di fregata e gradi corrispondenti altri incarichi	237	237	225	213	159	158	158	146	134	80	78	78	66	54
9. Capitano di corvetta in comando	228	228	216	204	150	153	153	141	129	75	—	—	—	—
10. Capitano di corvetta e gradi corrispondenti altri incarichi (1)	210	210	198	186	132	144	144	132	120	66	78	78	66	54
11. Tenente di vascello in comando	174	174	174	162	108	120	120	120	108	54	—	—	—	—
12. Tenente di vascello e gradi corrispondenti Ufficiale in 2ª 1° Direttore del tiro 2° Direttore del tiro con attribuzioni di capo servizio su unità da 35.000 tonn. Direttore di macchina Vice direttore di macchina sulle corazzate da 35.000 tonn. Capitano del genio navale addetto al servizio scafo delle corazzate da 35.000 tonn. Capo servizio E.R.T di corazzate e incrociatori da 10.000 tonn. Capitano delle armi navali addetto al servizio artiglieria del comando in capo delle forze navali Capitano armi navali destinato alle artiglierie sulle corazzate e incrociatori da 10.000 tonn. (2)	126	126	126	114	60	96	96	96	84	30	—	—	—	—

(1) I direttori del tiro, i capi servizio E. R. T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado nel comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 9.

(2) I direttori del tiro, i capi servizio E. R. T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado in comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 11.

Segue TABELLA *A*.

GRADI CARICHE O FUNZIONI	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO — con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e 15 anni d'imbarco da ufficiale (1)	10 anni d'imbarco da ufficiale (2)	7 anni d'imbarco da ufficiale (3)	4 anni d'imbarco da ufficiale (4)	con meno 10 anni serv. eff. da uff. o meno 4 anni d'imb. (5)	DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA — con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e 15 anni d'imbarco da ufficiale (6)	10 anni d'imbarco da ufficiale (7)	7 anni d'imbarco da ufficiale (8)	4 anni d'imbarco da ufficiale (9)	con meno 10 anni servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco (10)	ALTRE DESTINAZIONI IN SERVIZIO — con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e 15 anni d'imbarco da ufficiale (11)	10 anni d'imbarco da ufficiale (12)	7 anni d'imbarco da ufficiale (13)	4 anni d'imbarco da ufficiale (14)
13. Tenente di vascello e gradi corrispondenti o ufficiale E sulle corazzate da 35.000 tonn. Direttore del tiro unico 2° e 3° Direttore del tiro 4° Direttore del tiro su unità da 35.000 tonn. Capo reparto e Direttore del tiro di batterie di medio e piccolo calibro su unità da 35.000 tonn. Capitano armi navali destinato alle artiglierie Ufficiale di rotta Capo servizio S.I.S. (servizio informazioni segrete) alle dipendenze del comando in capo delle forze navali Capo servizio E.R.T. Capo servizio T. Capo servizio comunicazioni Capo servizio aereo - Aiutante di bandiera Ufficiale al dettaglio Capitano nel Genio navale capo del 7° reparto Capo servizio sanitario Capo servizio di commissariato Capo servizio religioso Ufficiale preposto agli allievi della Accademia Navale su nave scuola Tenente di vascello addetto ai corsi O.P. ed I.G.P. (1)	108	108	108	96	42	87	87	87	75	21	—	—	—	—
14. Tenente di vascello e gradi corrispondenti altri incarichi	87	87	87	75	21	77	77	77	65	11	66	66	66	54
15. Sottotenente di vascello e G. M. e ufficiale del C.E.M.M. di qualunque grado in comando	114	114	114	114	60	84	84	84	84	30	—	—	—	—
16. S. Tenente di vascello e G. M. e gradi corrispondenti Ufficiale in 2ª Direttore del tiro unico Direttore di macchina	72	72	72	72	18	63	63	63	63	9	—	—	—	—
17. S. Tenente di vascello e G. M. e gradi corrispondenti 2° e 3° Direttore del tiro Ufficiale di rotta Capo servizio E.R.T Capo servizio T Capo servizio comunicazioni Capo servizio aereo - Aiutante di bandiera Ufficiale al dettaglio Capo servizio sanitario Capo servizio di commissariato Ufficiale pagatore Ufficiale preposto agli allievi su navi scuola S. Tenente di vascello addetto ai corsi O.P. ed I.G.P	66	66	66	66	12	60	60	60	60	6	—	—	—	—
18. S. Tenente di vascello e gradi corrispondenti altri incarichi	54	54	54	54	54	54	54	54	54	—	54	54	54	54
19. Ufficiali o aspiranti G.N. o R.T.M. o D.M. o C.E.M.M.	12	12	12	12	12	6	6	6	6	6	—	—	—	—
20. Allievi della A.N. durante il periodo d'imbarco compreso tra il termine degli studi a terra e la nomina ad aspirante	—	—	—	—	36	—	—	—	—	18	—	—	—	—

(1) I direttori del tiro, i capi servizio E. R. T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado in comando di navi di superficie, hanno gli assegni de' n. 11.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto: *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

Assegni giornalieri spettanti ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe. TABELLA *B*.

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per i consegnatari (responsabili di materiali di dotazione, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

L'anzianità di imbarco è computabile dalla data di nomina a secondo capo.

GRADO	DESTINAZIONE SU NAVI IN ARMAMENTO				DESTINAZIONE SU NAVI IN RISERVA				DESTINAZIONE SU NAVI IN DISPOSIZIONE				ALTRE DESTINAZ. DI SERVIZIO		
	con 10 anni imbarco 1	con 7 anni imbarco 2	con 4 anni imbarco 3	con meno 4 anni imbarco 4	con 10 anni imbarco 5	con 7 anni imbarco 6	con 4 anni imbarco 7	con meno 4 anni imbarco 8	con 10 anni imbarco 9	con 7 anni imbarco 10	con 4 anni imbarco 11	con meno 4 anni imbarco 12	con 10 anni imbarco 13	con 7 anni imbarco 14	con 4 anni imbarco 15
A) CATEGORIE: *Elettricisti Radiotelegrafisti Aiutanti Siluristi - Torpedinieri Meccanici Motoristi navali Fuochisti A Specialisti direzione tiro.*															
Capi 1ª classe:															
Conduttori di macchine	131	117	104	90	113	99	86	72	77	63	50	36	—	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	117	104	90	77	102	88	75	61	71	58	44	31	—	—	—
Altri incarichi	108	95	81	68	95	81	68	54	68	54	41	27	41	27	14
Capi 2ª classe:															
Conduttori di macchine	108	108	95	81	92	92	78	65	59	59	46	32	—	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	90	90	77	63	78	78	64	50	52	52	39	25	—	—	—
Altri incarichi	86	86	72	59	74	74	60	47	50	50	37	23	27	27	14
Capi 3ª classe:															
Conduttori di macchine	86	86	86	72	71	71	71	58	42	42	42	29	—	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	72	72	72	59	60	60	60	47	37	37	37	23	—	—	—
Altri incarichi	68	68	68	54	57	57	57	43	35	35	35	22	14	14	14
B) CATEGORIE: *Cannonieri A - Cannonieri Art. Carpentieri Fuochisti O. Palombari.*															
Capi 1ª classe:															
Consegnatari Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	113	99	86	72	98	85	71	58	69	56	42	29	—	—	—
Altri incarichi	104	90	77	63	91	78	64	50	66	52	39	25	41	27	14
Capi 2ª classe:															
Consegnatari Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	86	86	72	59	74	74	60	47	50	50	37	23	—	—	—
Altri incarichi	81	81	68	54	70	70	57	43	49	49	35	22	27	27	14
Capi 3ª classe:															
Consegnatari Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	68	68	68	54	57	57	57	43	35	35	35	22	—	—	—
Altri incarichi	63	63	63	50	53	53	53	40	33	33	33	20	14	14	14
C) CATEGORIE: *Marinai Segnalatori Cannonieri Istruttori Educazione Fisica Furieri Infermieri Musicanti Trombettieri Portuali.*															
Capi 1ª classe:															
Comandanti di unità	131	117	104	90	113	99	86	72	77	63	50	36	—	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	104	90	77	63	91	77	64	50	66	52	39	25	—	—	—
Altri incarichi	95	81	68	54	84	70	57	43	62	49	35	22	41	27	14
Capi 2ª classe:															
Comandanti di unità	108	108	95	81	92	92	78	65	59	59	46	32	—	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	77	77	63	50	67	67	52	40	47	47	33	20	—	—	—
Altri incarichi	72	72	59	45	63	63	50	36	45	45	32	18	27	27	14
Capi 3ª classe:															
Comandanti di unità	86	86	86	72	71	71	71	58	42	12	42	29	—	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	59	59	59	45	50	50	50	36	32	32	32	18	—	—	—
Altri incarichi	54	54	54	41	46	46	46	32	30	30	30	16	14	14	14

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto: *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

TABELLA *C*.

Assegni di bordo giornalieri spettanti ai secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni.

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono stabiliti per la posizione di armamento. Per la posizione di riserva sono ridotti a otto decimi: per quelle di disponibilità e di allestimento a quattro decimi.

Non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata, più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per consegnatari (responsabili di materiali, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

GRADI E INCARICHI	CATEGORIE DEL C.E.M.M.		
	Elettr.- Radiotele.r. - Aiut. Silur. - Torped. Meccan. - Motor-nav. - Fuochisti A - Spec. Direzione Tiro	Cannonieri A. Cannonieri Art. Carpentieri Fuochisti O. Palombari	Marinai Segnal. - Cannon. - Istr. Ed. Fis. Furieri - Infer. Music. - Trombet. - Portuali
Secondi capi			
Comandanti di unità	—	—	57 —
Conduttori di macchina	57 —	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	48 —	45 —	39 —
Comunque imbarcati	45 —	39 —	36 —
Sergenti e sottocapi volontari			
Comandanti di unità	—	—	45
Conduttori di macchina	45 —	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	36 —	30 —	21 —
Comunque imbarcati	33 —	24 —	18 —
Comuni di 1ª classe volontari			
Comunque imbarcati	21 —	19,50	15 —
Comuni di 2ª classe volontari			
Comunque imbarcati	13,50	9 —	4,50
Sergenti e sottocapi di leva e raffermati di leva			
Comandanti di unità	—	—	39 —
Conduttori di macchina	39 —	—	—
Consegnatari Contabili degli assegni - Segretari comandi navali Segretari al dettaglio	30 —	21 —	15 —
Comunque imbarcati	24 —	18 —	12 —
Comuni di 1ª classe di leva e raffermati di leva			
Comunque imbarcati	18 —	13,50	9 —
Comuni di 2ª classe di leva e raffermati di leva			
Comunque imbarcati	13,50	9 —	4,50

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto: *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

TABELLA *D*.

Maggiori assegni giornalieri spettanti ai sottufficiali e militari del C.E.M.M. imbarcati.

I soprassoldi della presente tabella non sono cumulabili fra loro. Vengono corrisposti in aggiunta a quelli delle tabelle *B*, *C* e *F* limitatamente però alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza alle infermerie di bordo.

A) *Maggiori assegni spettanti nella sola posizione di armamento.*

1) Ai brevettati idrofonisti:

Sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato . . . . L. 30 —

2) Ai puntatori scelti:

Sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando lo incarico è effettivamente disimpegnato:
- Destinati alle torrette, rilevatori telemetri, inclinometri e agli strumenti vari per la direzione del tiro. Mitraglieri » 15 —
- Destinati ai cannoni di p. c. sia effettivi che di riserva (sino al calibro 100 incluso) » 19,50
- Destinati ai cannoni di medio calibro (da oltre 100 a 200 incluso) non in torre » 24 —
- Destinati ai complessi in torre e alla direzione raffinata di A.P.G. . . . . . . » 30 —
- Puntatori scelti centrali . » 33 —

B) *Maggiori assegni spettanti nella posizione di armamento ed in quella di riserva* (nella posizione di riserva sono ridotti a otto decimi).

3) Agli elettricisti addetti alle dinamo in azione ed ai meccanici e motoristi navali gli uni e gli altri imbarcati su navi di superficie di dislocamento superiore alle 500 tonn. . . . . L. 15 —

4) Ai timonieri orizzontali sui sommergibili d'attacco . . . » 24 —

5) Ai timonieri orizzontali sui sommergibili di crociera . . . » 15 —

6) Ai panettieri . . . . . . » 15 —

7) Ai conduttori di autoveicoli . . . » 15 —

C) *Maggiori assegni spettanti in tutte le posizioni amministrative delle unità* (nella posizione di riserva sono ridotti a otto decimi, in quella di disponibilità ed allestimento a quattro decimi).

8) Agli incaricati del servizio radiotelefonico:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe . . . . L. 24 —
Secondi capi . . . . » 18 —
Sergenti e sottocapi . . . . » 15 —
Comuni . » 10,50

9) Ai fuochisti motoristi navali per MAS o per motori a combustione interna e ai fuochisti abilitati alla condotta di macchinari nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento

Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe . . . . » 9 —

10) Ai militari ff. cuochi e domestici delle mense ufficiali, cuochi delle mense sottufficiali e cuochi dell'equipaggio:

Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe, L. 19,50 — quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi e sono regolarmente costituite le mense.

11) Ai militari cuochi unici delle mense sottufficiali (regolarmente costituite) ed equipaggio . . . . . » 19,50

12) Ai militari del C.E.M.M. addetti ai reparti aerei di borgo . . » 9 —

13) Ai militari del C.E.M.M. addetti al servizio di serpante . » 30 —

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto: *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

TABELLA E.

Trattamento tavola alle mense di bordo

(Articoli 11 e 12 del Regolamento)

Le diverse quote di aumento per ogni nave e per ogni mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento, *e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti* col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

MENSE		Posizione delle navi: Armamento	Riserva	Disponibilità o allestimento
Mensa di Ufficiale Ammiraglio		85 —	65 —	—
Mensa di Comandante di nave (Capitano di Vascello o di Fregata)		75 —	55 —	—
Mensa Ufficiali		65 —	50 —	(1)
Mense Aspiranti e Allievi Accademia Navale quando non sono ammessi alla mensa Ufficiali		55 —	40 —	—
Quote di aumento	Per la mensa Ammiraglio	6 —	4, 50	—
	Per la mensa di un solo commensale (Comandante ed Ufficiali)	10 —	7 —	—
	Per la mensa di più di un commensale e meno di sei (Comandante ed Ufficiali)	6 —	4, 50	—
	Per la mensa da sei commensali a meno di dieci (Comand. ed Ufficiali)	3 —	2 —	—
Mensa Sottufficiali		45 —	35 —	5 —
Quote di aumento per mense di sottuffic.	Per la mensa con meno di sei commensali.	2 —	1, 50	1 —
	Per la mensa da sei commensali a meno di dieci	1 —	1 —	0, 50

(1) Quando sulle navi in disponibilità e presso Gruppi Amministrativi non è costituita a mensa, l'assegno di trattamento tavola è corrisposto alla persona nelle misure seguenti:

Capitano di Vascello	L. 20
Capitano di Fregata o di Corvetta e gradi corrispondenti	» 15
Tenente di Vascello e gradi corrispondenti	» 10

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto: *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

TABELLA F.

Assegni spettanti al personale imbarcato su sommergibili, esploratori, cacciatorpediniere, corvette, torpediniere, cacciasommergibili, M.S., M.A.S., cannoniere, posamine.

(*Art. 29 del Regolamento*).

Gli assegni previsti dalla presente tabella vanno corrisposti in aumento ai normali assegni di bordo.

Le misure previste sono quelle spettanti per la posizione di armamento. Nella posizione di riserva sono ridotti a metà per gli ufficiali e ad otto decimi per i sottufficiali e militari del C.E.M.M. Non sono dovuti nelle posizioni di disponibilità e allestimento.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento.

GRADI	Sommergibili	Esploratori, Cacciatorpediniere, Corvette, Torpediniere, Cacciasommergibili, M.S., M.A.S., Cannoniere, Posamine
Ufficiali		
Ufficiale ammiraglio	108 —	36 —
Ufficiale superiore	90 —	24 —
Ufficiale inferiore	72 —	15 —
Sottufficiali e militari del C.E.M.M.		
Capi di 1a, 2a e 3a classe e secondi capi	30 —	13, 50
Sergenti e sottocapi	21 —	9 —
Comuni di 1a e 2a classe	19, 50	9 —

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto: *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

TABELLA G.

Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi addette a speciali servizi o su navi mercantili.

(Articoli 30, 31 e 32 del Regolamento).

Gli assegni previsti dai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella sono cumulabili coi normali assegni personali. Sono dovuti nella sola posizione di armamento. Quelli previsti dai nn. 4 e 5 non sono cumulabili coi normali assegni personali salvo le eccezioni espressamente indicate.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento, fatta eccezione pei numeri 3 e 4.

1) *Navi addette al servizio di dragaggio delle mine (per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche)*:

Ufficiali di qualsiasi grado	Capo flottiglia	L. 90
	Capo squadriglia	» 72
	Comandante di unità	» 45
	Osservatore	» 33
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi		» 18
Sergenti e sottocapi		» 15
Comuni di 1ª e 2ª classe		» 9

2) *Navi che compiono campagne idrografiche*:

a) A tutto il personale imbarcato durante la campagna idrografica:

	in Mediterraneo	non in Mediterraneo
Ufficiali superiori	L. 108 —	L. 126 —
Ufficiali inferiori	» 81 —	» 117 —
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	» 45 —	» 72 —
Sergenti e sottocapi	» 30 —	» 37,50
Comuni di 1ª e 2ª classe	» 19,50	» 27 —

b) Al personale del C.E.M.M. distaccato da bordo per lavori idrografici, sulle imbarcazioni o a terra; in aumento agli assegni di cui alla lettera *a*):

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	L. 24 —
Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe	» 15 —

3) *Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni*:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	L. 9 —	Sono dovuti nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco o sbarco
Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe	» 4,50	

4) *Navi mercantili impiegate a scopo militare, catturate, requisite e noleggiate*:

Ufficiali e assimilati della Marina militare	Comandante militare o commissario se capitano di vascello e gradi corrispondenti Colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	L. 225 —	Cumulabile con l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A* se dovuto in relazione alla anzianità di servizio o di imbarco.
	Comandante militare o commissario se capitano di fregata e gradi corrispondenti Tenente colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	» 180 —	
	Comandante militare o commissario se capitano di corvetta e gradi corrispondenti Maggiore medico direttore di ospedale galleggiante	» 165 —	
	Comandante militare o commissario se tenente di vascello e gradi corrispondenti Capitano medico direttore di ospedale galleggiante	» 120 —	
	Comandante militare o commissario se ufficiale subalterno di qualsiasi corpo	» 120 —	
	Ufficiali superiori con determinato incarico	Soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A* pos. arm.).	
	Ufficiali inferiori con determinato incarico	Soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, numeri 13 e 17 pos. arm.).	

Ufficiali e sottufficiali di garanzia	Il Ministero stabilisce di volta in volta il trattamento economico entro i limiti degli assegni normali di imbarco.

5) *Navi della Marina militare cedute temporaneamente in gestione a Ditte private*:

Ufficiali di qualsiasi corpo: commissari	Ufficiali superiori: soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, pos. arm.).
	Ufficiali inferiori: soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, nn. 13 e 17, pos. armamento).
Sottufficiali: Sovraccarico	Soprassoldo giornaliero di « altri incarichi » (tabella *B*, pos. arm.) o di « comunque imbarcato » (tabella *C*, pos. arm.) in relazione al grado, alla categoria ed alle altre condizioni richieste.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto: *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

TABELLA *H*.

Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi appoggio perchè designato ad imbarcare su navi ancora in costruzione o allestimento.

(Art. 33 del Regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono dovuti esclusivamente al personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o allestimento.

Sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, nonchè durante le brevi licenze. Non sono dovuti durante le missioni.

Non sono cumulabili con alcun altro assegno previsto dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di alloggio previsti dalla tabella *L*, n. 2, e di quelli specificatamente indicati nella presente tabella:

Capitano di vascello	L. 54 —	Al controindicato personale spetta un contributo mensa di L. 75, oltre la razione viveri di disponibilità e l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella *A* se dovuto in relazione alla anzianità di servizio e d'imbarco.
Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti	» 45 —	
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 19,50	
Capi di 1ª classe	» 24 —	Oltre ai normali assegni di vitto relativi alla posizione di disponibilità ed all'assegno previsto dalle colonne 13, 14, 15 della tabella *B* se dovuti in relazione al grado e all'anzianità di imbarco.
Capi di 2ª classe	» 21 —	
Capi di 3ª classe	» 19,50	
Secondi capi	» 18 —	
Sergenti e sottocapi volontari	» 7,20	
Sottocapi di leva	» 3,60	
Comuni di 1ª classe volontari	» 5,40	
Comuni di 1ª classe di leva	» 2,70	
Comuni di 2ª classe volontari o di leva	» 1,80	

Ai sottufficiali, sottocapi e comuni designati ad imbarcare sulle Unità subacquee in allestimento vengono corrisposte dalla data di inizio delle prove preliminari del sommergibile (data fissata dal Ministero) per tutta la durata delle prove, le seguenti quote giornaliere in aggiunta al trattamento di cui sopra:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	L. 36 —
Secondi capi	» 27 —
Sergenti e sottocapi	» 18 —
Comuni	» 15 —

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

TABELLA *I*.

Assegni giornalieri dovuti al personale destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni, di passaggio su navi della marina militare.

(Art. 34 del Regolamento).

I soprassoldi previsti dalla presente tabella sono cumulabili soltanto con gli assegni personali di cui alle colonne 11 e 14 della tabella *A* ed alle colonne 13, 14, 15 della tabella *B* se dovuti in relazione al grado ed all'anzianità d'imbarco. Essi non sono cumulabili con quote di indennità di missione.

Sono dovuti nelle sole giornate di effettiva presenza a bordo:

Ufficiali superiori	L. 39 —
Ufficiali inferiori	» 30 —
Ufficiali subalterni	» 19,50
Capi di 1ª classe	» 18 —
Capi di 2ª classe	» 15 —
Capi di 3ª classe	» 13,50
Secondi capi	» 12 —
Sergenti e sottocapi	» 7,50
Comuni	» 4,50

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto: *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

TABELLA *L*.

Assegni di bordo eventuali.

(Art. 35 del regolamento).

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con qualsiasi altro assegno.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento, nè delle riduzioni relative alle diverse posizioni amministrative delle navi.

1) *Assegno per alloggio a terra.*

Agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento e riserva o su navi appoggio perchè designati ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave su cui sono imbarcati o a bordo della nave appoggio della nave in costruzione o allestimento, nonchè agli stessi imbarcati su sommergibili, quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri, il cui pagamento si effettua con documento di spesa a carico del capitolo Armamenti navali in base ad ordine del giorno del Comando di bordo:

Ufficiale superiore	L. 90 —
Ufficiale inferiore	» 72 —
Sottufficiale	» 45 —

L'assegno è dovuto per le sole giornate in cui il personale deve prendere alloggio non erariale a terra.

Segue TABELLA *L.*

2) *Assegni per comando di guardia.*

Ai sottufficiali in comando di guardia per le giornate di effettiva navigazione, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

Capi di 1ª classe	L. 19,50
Capi di 2ª classe	» 18 —
Capi di 3ª classe	» 15 —
Secondi capi	» 13,50

3) *Assegni per navi in Estremo Oriente.*

Ai sergenti, sottocapi e comuni del C.E.M.M. imbarcati sulle navi in Estremo Oriente, sono dovuti i seguenti soprassoldi giornalieri:

Sergenti e sottocapi	L. 39 —
Comuni di 1ª e 2ª classe	» 24 —

4) *Assegno per lavori con fiamma ossidrica o acetilenica.*

Ai militari che eseguono lavori autogeni con la fiamma ossidrica o acetilenica, è dovuto un soprassoldo di L. 9 per ogni ora di effettivo lavoro.

Il pagamento si effettua con documento di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle ore di lavoro effettuato.

5) *Assegno per lavori da carpentiere, calafato e velato.*

Ai militari adibiti a lavori di carpentiere e calafato, esclusi quelli della categoria carpentieri e velaio, spetta un assegno giornaliero di L. 7,20 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

6) *Assegno ai carbonai eventuali.*

Ai comuni di 2ª classe adibiti al servizio di carbonai eventuali spetta un assegno di L. 24 giornaliere per le sole giornate di effettivo lavoro e nelle sole posizioni di armamento e riserva.

7) *Assegno per pulizia interna caldaie, doppi fondi e celle vinarie.*

Ai militari delle categorie marinai, fuochisti, furieri S. adibiti ai lavori di pulizia interna delle caldaie, dei doppi fondi e delle celle vinarie, spetta un assegno di L. 15 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto: *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

TABELLA *M.*

Assegni di cancelleria.
(Art. 27 del Regolamento).

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITÀ DEL NAVIGLO DELLO STATO	QUOTE mensili lire
A	1	Comando in capo di armata	22.050
	2	Comando in capo di squadra	16.536
	3	Comando di divisione e comando sommergibili	5.511
	4	Comando flottiglia e gruppi navali corrispondenti	1.830
	5	Comando di squadriglia e gruppi navali corrispondenti.	1.101
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	7.350
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	5.511
	8	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	4.410
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	3.675
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	2.940
	11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	2.205
	12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini	1.836
	13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74 uomini	1.470
	14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	918
	15	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini (esclusi i M.A.S.)	366
B		Per i comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni squadra	1.836
	2	Per ogni divisione	1.575
	3	Per ogni flottiglia o gruppo navale corrispondente	735
	4	Per ogni squadriglia o gruppo navale corrispondente	294
	5	Per ogni unità	183
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera *A*):	
	1	Gruppi composti di 10 unità o meno	918
	2	Gruppi di oltre 10 unità	1.284

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

Visto: *Il Ministro per la difesa*
FACCHINETTI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 dicembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Agrigento, per il triennio 1948-1950.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Agrigento, pel triennio 1948-1950, i signori:

Tigri prof. Gabriele, medico chirurgo;
Vadalà dott. Giovanni, medico chirurgo,
Lo Presti Seminerio prof. Francesco, pediatra;
Mirabile dott. Alessandro, esperto in materie amministrative;
Baio dott. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Registro Presidenza n. 13, foglio n. 176.

(1251)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1948.

Caratteristiche dei nuovi francobolli per posta aerea da L. 100, 300 e 500.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (parte 1ª) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale in data 12 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1948;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli per la posta aerea da L. 100, 300 e 500 sono stampati in rotocalco su carta bianca recante in filigrana delle piccole ruote alate, nel formato stampa di mm. 37 × 21, e nel formato carta di mm. 40 × 24.

La vignetta, racchiusa da una cornice rettangolare e lineare, raffigura la torre del Campidoglio, in Roma, sorvolata da un aeroplano da trasporto ed affiancata da grandi rami di olivo.

Il francobollo da lire 100 è stampato nel colore verde smeraldo; quello da lire 300 nel colore lilla e quello da lire 500 nel colore bleu.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1948

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1948
Registro Uff. risc. poste n. 6, foglio n. 142. — MANZELLA

(1300)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1948.

Emissione di un francobollo per posta aerea da lire mille.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1948, col quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli per la posta aerea da lire 100, 300 e 500;

Riconosciuta l'urgente necessità che il servizio postale disponga di un tipo di francobollo per la posta aerea da lire mille;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo per la posta aerea da lire mille.

Art. 2.

Con separato decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1948

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1948
Registro Uff. risc. poste n. 6, foglio n. 143. — MANZELLA

(1301)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1948.

Concessione alle aziende di credito dell'autorizzazione ad accordare ai proprietari di fabbricati da riparare i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 35 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Le casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati da riparare i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, entro i limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1275)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1948.

Autorizzazione ai Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 che autorizza i Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna alla continuazione dell'esercizio;

Considerato che in data 26 marzo 1947 i succitati Magazzini generali hanno chiesto di aumentare le tariffe di magazzinaggio e facchinaggio da essi legalmente praticate;

Visto il parere favorevole manifestato al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna nell'adunanza della Giunta camerale del 19 aprile 1947, nonchè la delibera 10 luglio 1947 del Comitato per il coordinamento e la disciplina dei prezzi della provincia di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna sono autorizzati ad aumentare di quaranta volte le tariffe vigenti nel 1927, ferma restando la suddivisione delle tariffe stesse in sei categorie.

Art. 2.

Per quanto riguarda le tariffe di facchinaggio nei Magazzini in questione, si fa riferimento alle tariffe approvate dal Prefetto della provincia di Bologna con suo decreto n. 15 in data 18 marzo 1947 e dal Comitato provinciale prezzi nella sua 57ª riunione di pari data.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata di vigilare sull'applicazione delle tariffe come sopra autorizzate, e, in genere, su quella del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1468)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1948.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e nomina del commissario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1946, relativo alla nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un sollecito riordinamento, su nuove basi, dell'azione disciplinare e di controllo della produzione delle conserve alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari è sciolto.

Art. 2.

Il prof. Domenico Marotta è nominato commissario per la temporanea gestione del suddetto Istituto, con i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(1325)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1948, all'art. 3, 2ª linea, ove è detto: «... graverà la spesa di L. 2.000.000.000.... » ecc., si deve leggere: «...graverà la spesa di L. 2.500.000.000... » ecc.

All'art. 4 alla fine del primo comma, si deve aggiungere: «....ed il completamento, consolidamento e ripristino degli acquedotti della Basilicata gestiti dall'Ente medesimo in base alla legge 28 maggio 1942, n. 664 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di aprile 1948:

Dollaro U. S. A.	L. 574 —
Sterlina	» 1.840 —
Franco svizzero	» 139 —
Lira egiziana	» 1.887 —
Escudo	» 23,13

(1543)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 104, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capri (Napoli), di un mutuo di L. 222.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1337)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 205, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Somma Vesuviana (Napoli), di un mutuo di L. 690.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1338)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piano di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 40, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piano di Sorrento (Napoli), di un mutuo di L. 1.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1339)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 41, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ischia (Napoli), di un mutuo di L. 194.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1340)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 39, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli), di un mutuo di L. 1.012.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1341)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di S. Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 111, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli), di un mutuo di L. 363.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1342)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccalumera (Messina), di un mutuo di L. 1.120.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1343)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1948, registro n. 4 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mistretta (Messina), di un mutuo di L. 2.990.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1344)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Loano (Lecce), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1345)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorsi per titoli a cinque posti di primi architetti urbanisti (grado 7°, gruppo A) e a sei posti di architetti urbanisti principali (grado 8°, gruppo A) nel ruolo degli architetti urbanisti del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con il regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti urbanisti del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1946, n. 435;

Vista la nota n. 81817/12106.2.13.2/1.3.1 del 10 ottobre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha auto-

rizzato questa Amministrazione a bandire i concorsi per titoli per il conferimento dei posti di grado 7° e 8° nel ruolo degli architetti urbanisti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli per il conferimento dei seguenti posti nel ruolo degli architetti urbanisti (gruppo *A*) del Corpo del genio civile:

primi architetti urbanisti (grado 7°) cinque posti;
architetti urbanisti principali (grado 8°) sei posti.

Art. 2.

Al concorso per il conferimento dei cinque posti di grado 7° potranno partecipare coloro che siano in possesso dei titoli di studio, di cui al successivo art. 4, n. 3, che abbiano dimostrato speciale competenza nel campo urbanistico e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

rivestano il grado 8° nell'Amministrazione dello Stato;
oppure abbiano dieci anni di esercizio professionale e non superato 45 anni di età alla data del presente decreto.

Si prescinde da tale limite di età nei riguardi del personale di ruolo, nonchè di quello civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Al concorso per il conferimento dei sei posti di grado 8° potranno partecipare coloro che siano in possesso dei titoli di studio, di cui al successivo art. 4, n. 3, che abbiano dimostrato speciale competenza nel campo urbanistico e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto l'anzianità richiesta per poter essere ammessi agli esami di idoneità per la promozione al grado 8° del gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato;

oppure, abbiano almeno cinque anni di esercizio professionale e non abbiano superato 40 anni di età alla data del presente decreto.

Il suddetto limite di 40 anni di età è elevabile:

1) a 45 anni:

per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto;

per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 non si cumula con quelle di cui ai numeri 2) e 3); quest'ultime si cumulano invece tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo, nonchè di quello civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 32 e dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali, del coordinamento legislativo e del personale Divisione 2ª) non oltre il termine di 90 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome e paternità, il luogo di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni; dovranno, altresì, indicare gli studi secondari compiuti ed esporre un breve cenno dell'attività professionale, ed eventualmente dei progetti studiati e delle memorie redatte, nonchè indicare gli altri titoli che ritenessero opportuni per far conoscere le loro speciali attitudini al posto cui aspirano.

Alla domanda vanno uniti i seguenti documenti da elencarsi nella domanda medesima e che dovranno essere legalizzati come appresso per ciascuno indicato, ad eccezione di quelli rilasciati nel comune di Roma:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40, comprovante che il concorrente ha compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato l'età massima di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Tale certificato dovrà essere legalizzato dall'autorità giudiziaria;

2) certificato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine — e legalizzato dall'autorità giudiziaria — da cui risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente concorso sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale, o copia notarile legalizzata dalla autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in architettura conseguita in uno degli istituti superiori governativi;

b) laurea in ingegneria civile — sottosezione edile — conseguita in uno degli istituti superiori governativi;

c) laurea in ingegneria civile (per coloro che la conseguirono prima dell'anno accademico 1936-37) integrata col diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica; coloro che non siano forniti di tale diploma potranno essere ammessi al concorso a condizione che abbiano prevalentemente svolto la propria attività nel campo dell'urbanistica. Gli aspiranti che si trovino in tale ultima condizione dovranno produrre, oltre al diploma originale di laurea o alla copia autentica notarile legalizzata di esso, anche i documenti atti a comprovare la prevalente attività svolta nel campo dell'urbanistica;

4) certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comune di residenza o del Comune di origine, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 24, di regolare condotta civile e morale, del Comune ove il candidato risiede almeno da un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo inferiore, dovranno, oltre il precedente, essere presentati certificati — legalizzati — dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, su carta bollata da L. 60 del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del tribunale;

7) certificato, su carta bollata da L. 24, di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati che siano ufficiali in congedo, produrranno, invece, copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli altri fogli.

I candidati ex combattenti produrranno, in aggiunta alla copia dello stato di servizio militare, o alla copia del foglio matricolare (quest'ultima da esibirsi in luogo del foglio di congedo), anche la prescritta dichiarazione integrativa, che dovrà essere rilasciata dalla competente autorità militare, per comprovare i servizi resi in reparti operanti; dovranno, inoltre esibire in originale, o in copia autentica notarile legalizzata, gli eventuali decreti di concessione di decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione in ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la rispettiva qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato; oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, dovranno dimostrare tale loro qualifica, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, mediante attestato della Commissione locale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518, ovvero mediante un certificato dell'A.N.P.I. nel quale dovrà essere indicato se sia stata sentita, e con quale esito, la detta Commissione.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, su carta bollata da L. 24, che dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10) i candidati dovranno, altresì, allegare alla domanda tutti gli altri documenti atti a comprovare quanto hanno dichiarato nella domanda stessa relativamente all'attività professionale ed ai relativi titoli acquisiti, nonchè alle altre particolari benemerenze civili o militari.

I certificati di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dall'Amministrazione (o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici) da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato e i candidati alle armi in s.p.e. possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 8) ed eventualmente quelli indicati ai numeri 9) e 10). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I concorrenti che si trovino alle armi possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 6) ed eventualmente 9) e 10) del presente articolo, purchè presentino un certificato, in carta da bollo da L. 24, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età il cui limite massimo è riferito alla data del presente decreto.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata da tutti i documenti suindicati, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo originale di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato in carta bollata da L. 24 dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo stesso.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine o di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati, di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare; in tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del 2° comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 7.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà formata a norma dell'art. 10 del regio decreto 27 luglio 1941, n. 790.

Art. 9.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 10.

I concorrenti che siano dichiarati idonei ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1947

p. *Il Ministro*: RESTAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1947
Registro n. 14, foglio n. 254. — SALVATORI

(1464)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.